REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2286 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Autorizzazione alla estinzione anticipata dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005 oggetto di accordi di dilazione pagamento perfezionati ai sensi della DGRC n. 260 del 25 febbraio 2005.**

VISTO

- il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

- l'art. 1, comma 180, legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condizioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito Accordo ("l'Accordo") con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli esenziali di assistenza;

- l'Accordo che il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 "... per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):

a) misure di riequilibrio del profilo erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;

b) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;

- la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto Accordo (l'"Accordo") e l'allegato Piano di Rientro 2007-2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (il "Piano di Rientro");

DATO ATTO

- che l'art. 1, comma 4 dell'Accordo relativo al Piano di Rientro 2007-2009 per la copertura dei residui debiti sanitari al 31 dicembre 2005 prevede l'erogazione da parte dello Stato di una somma di circa euro 650 milioni a titolo di prestito statale da rimborsare in 30 anni, in rate annuali di euro 38 milioni, da trattenersi dalle Entrate del titolo I (contributi statali) del bilancio regionale;

- che, al riguardo, la legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, ha disposto all'art. 2 che "... Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro ... per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale";

- che il citato art. 1, comma 4, dell'Accordo prevede che la somma di circa euro 650 milioni è determinata nel presupposto che la cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 24/05 ammontasse ad euro 2.750 milioni; pertanto, in caso di minore importo oggetto di cartolarizzazione (fattispecie che, poi, si è effettivamente verificata: l'importo consuntivo è stato di circa euro 2.223 milioni) lo stesso art. 1, comma 4, dell'Accordo prevede che la somma di euro 650 milioni potrà essere aumentata con il seguente criterio: "... lo Stato si impegna ad erogare l'ulteriore importo di prestito corrispondente al differenziale non coperto dalla predetta operazione So.Re.Sa. S.p.A. Resta ferma la complessiva copertura a carico della Regione dell'ammortamento del debito per 208 milioni annui, che sarà composta dalla quota parte della rata già destinata a So.Re.Sa. S.p.A. [euro 170 milioni annui, in corso di riduzione a circa euro 145 milioni annui] e dall'ulteriore importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di rimborso del prestito", che potrebbe, in tal modo, aumentare da euro 38 ad euro 63 milioni annui;

- che in tal senso ha disposto al comma 2 dell'art. 2 anche la citata legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, prevedendo che "... se dall'operazione di cartolarizzazione ... si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui ... sono destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell'importo di 38 milioni di euro annui previsto dal medesimo comma 1, fermo restando l'obbligo della copertura dell'ammortamento del debito complessivo, ivi compreso

l'eventuale importo del debito non cartolarizzato";

CONSIDERATO

- che nei debiti sanitari maturati al 31 dicembre 2005 ricadono i debiti verso case di cura private e verso farmacie convenzionate che sono stati oggetto di accordi di dilazione pagamento a 7 anni, ai sensi, rispettivamente, delle DGRC n. 1573/04 e n. 260/05;

- che, in base a dette delibere, le aziende sanitarie interessate hanno rilasciato apposite delegazioni di pagamento alla Regione, che sta provvedendo direttamente al pagamento delle rate semestrali di ammortamento di dette operazioni, previa trattenuta mensile alle AA.SS.;

- che il debito residuo in linea capitale ammonta ad euro 216.731.554,61= per le dilazioni ex DGRC n. 1573/04, e ad euro 361.095.146,72= per le dilazioni ex DGRC n. 260/05 (tale importo si ridurrà di euro 36.109.514,67= e, quindi, ad euro 324.985.632,05= con il pagamento della prossima rata, in scadenza il 27 gennaio 2008, il cui ammontare di euro 44.732.348,07= è composto da euro 36.109.514,67 per quota capitale e da euro 8.622.833,40= per quota interessi);

- che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto l'estinzione anticipata delle suddette operazioni di dilazione pagamento a 7 anni dei debiti commerciali anteriori al 31/12/05 (DGRC n. 1573/04 e n. 260/05) con nota del Dipartimento del Tesoro - Direzione II - prot. n. 41020 del 20.4.07, nella quale ha indicato l'Advisor finanziario, di cui all'art. 1, comma 4, dell'Accordo per il Piano di Rientro... che affiancherà la Regione nelle attività atte a conseguire il rimborso del debito sanitario contratto mediante operazioni di cartolarizzazione e/o cessioni di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi;

- che, per quanto riguarda il debito residuo delle dilazioni di pagamento ex DGRC n. 1573/04, la Giunta Regionale è già intervenuta con la delibera n. 1281 del 13 luglio 2007, con la quale ha stabilito di "... prendere atto delle indicazioni e degli indirizzi pervenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguente individuazione in JP MORGAN Chase & Co. dell'incarico di advisor finanziario della Regione per la consulenza tecnico finanziaria e la esecuzione di significative operazioni di gestione inerenti al rimborso anticipato del debito sanitario della Regione ex DGRC n. 1573/04 in attuazione del Piano di Rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311, approvato dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007";

- che la stessa DGRC n. 1281 del 13.7.07, inoltre, ha stabilito le condizioni cui dovrà attenersi l'Advisor finanziario JP MORGAN Chase & Co. nello svolgere le operazioni di gestione relative al rimborso anticipato del debito ex 1573/04 ed ha conferito al Coordinatore dell'A.G.C. "Bilancio Ragioneria e Tributi il compito di definire e stipulare il relativo contratto con l' Advisor;

- che rimane, quindi, da autorizzare la estinzione anticipata delle operazioni di dilazione pagamento sorte ai sensi della DGRC n. 260/05;

CONSIDERATO altresì

- che le delegazioni di pagamento rilasciate dalle aziende sanitarie ed accettate dalla Regione Campania in adempimento della DGRC n. 260/05, come stabilito dalla medesima delibera, prevedono la facoltà per il delegato (la Regione) di rimborsare anticipatamente il debito residuo, in coincidenza con una delle scadenze semestrali di ammortamento (27 gennaio o 27 luglio di ciascun anno);

- che le medesime delegazioni stabiliscono che il rimborso anticipato, qualora richiesto in data successiva al 27 luglio 2007, avviene senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l'estinzione anticipata, comportando, quindi, il pagamento del solo capitale residuo;

- che la volontà di estinguere anticipatamente il debito deve essere comunicata dal delegato al delegatario a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni lavorativi prima della data di estinzione;

- che tale volontà dovrà essere comunicata alla società veicolo KEA FINANCE S.r.l., che - ai sensi della legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni - ha acquisito il credito dall'originario delegatario (Deutsche Bank AG) mediante apposito atto di trasferimento del credito delegato, stipulato il 17.10.05 e registrato in entrata al protocollo della Regione Campania al n. 904234 del 3.11.05;

DATO ATTO

- che in relazione alla estinzione anticipata dei debiti sanitari relativi ad operazioni di dilazione a medio termine, oggetto di delegazione di pagamento e cessioni sui mercati finanziari, nel disegno di legge n. 1817-B, in via

di approvazione definitiva al Senato, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", approvato dal Senato della Repubblica il 15.11.07 e dalla Camera dei Deputati (con modifiche) il 15.12.07, l'art. 2 dispone:

* al comma 46: che, in attuazione dei Piani di Rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, "... lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni, nel limite di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani ...";

* al comma 47: che "... le Regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute ...";

* al comma 48: che "... all'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47 ... lo Stato procede ... anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile [per la Campania: KPMG Advisory S.p.A., nominato con DGRC n. 1082 del 22.6.07], come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto della erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente ...";

- che tale norma, pertanto, una volta approvata la finanziaria dello Stato per il 2008, consentirà la copertura finanziaria necessaria per l'estinzione anticipata dei sopra descritti debiti sanitari derivanti dalle operazioni di dilazione pagamento a 7 anni autorizzate dalle DGRC n. 1573/04 e n. 260/05;

- che, in adempimento del sopra citato art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, il bilancio gestionale per l'esercizio 2008 dovrà contenere un apposito capitolo di Spesa, correlato al capitolo di Entrata che sarà finanziato dalla sopra citata norma del disegno di legge relativo alla finanziaria dello Stato per il 2008;

RITENUTO

- che, in attesa della definitiva approvazione delle sopra citate norme, contenute nel disegno di legge relativo alla finanziaria dello Stato per il 2008, ed a tale condizione, in considerazione dei tempi tecnici necessari per avviare il procedimento di estinzione anticipata dei debiti ex DGRC n. 260/05, sia necessario dare mandato ed autorizzare fin d'ora il Coordinatore dell'A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi a chiedere alla società veicolo KEA Finance S.r.l. entro il 4 gennaio 2008 (ovvero, 15 giorni lavorativi prima della scadenza) la estinzione anticipata al 27 gennaio 2008 di tali debiti;

Gli Assessori al Bilancio ed alla Sanità PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera:

1) Di dare mandato ed autorizzare fin d'ora, alle condizioni descritte in premessa, il Coordinatore dell'A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi a chiedere alla società KEA Finance S.r.l. entro il 4 gennaio 2008 la estinzione anticipata al 27 gennaio 2008 dei debiti derivanti dagli accordi di dilazione pagamento dei debiti sanitari al 31.12.05 perfezionati ai sensi della DGRC n. 260/05.

2) Di assegnare fin d'ora prioritariamente a tale finalità le risorse che saranno iscritte nel bilancio gestionale 2008 in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.

Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza sanitaria", "Bilancio Ragioneria e Tributi", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino